


**Nuovo art. 121 c.p.c. ([d.lvo 149/2022](#)) con atti chiari e sintetici:
queste le possibili conseguenze in caso di violazione**

Art. 121 c.p.c. Libertà di forme. **Chiarezza e sinteticità degli atti.**

*Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. **Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.***

N.d.R.: le parti in neretto hanno effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.



Conseguenza possibile n. 1

Il nuovo¹ art. 46 delle disp. att. c.p.c., al comma 5², afferma che *“il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”*; formalmente questa valutazione riguarda le specifiche tecniche che, ad ogni modo, si occuperanno³ anche di forme e limiti degli atti, cioè di sintesi⁴.

Conseguenza possibile n. 2

La chiarezza richiede che il testo sia univocamente intellegibile e non contenga parti oscure, la sinteticità, invece, richiede che il testo non contenga inutili ripetizioni e che non sia ridondante e prolisso.

*La mancanza di chiarezza dell'atto può determinarne la nullità, qualora sia tale da rendere assolutamente incerto il petitum o la causa petendi. In tal caso, potrà trovare applicazione l'art. 164 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per l'integrazione dell'atto di citazione*⁵.

Conseguenza possibile n. 3

Come si è visto, il nuovo art. 46 disp. att. c.p.c. stabilisce che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, laddove il termine 'limiti' sembra riferito a limiti dimensionali, con la conseguenza di escludere che l'eccessiva lunghezza dell'atto possa determinarne, di per sé sola, l'invalidità.

Manca, però, una norma che riconosca al giudice il **potere di invitare le parti a riformulare l'atto**, qualora questo risulti eccessivamente prolisso o ridondante. Si potrebbe, tuttavia, ricavare tale potere del giudice da altre disposizioni generali e, in particolare, dall'art. 175, comma 1, c.p.c., in base al quale il giudice esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo. Del resto, il sollecito svolgimento del processo dipende anche dalla mole degli atti delle parti che il giudice è tenuto a leggere. Quanto alle conseguenze della mancata riformulazione, anch'esse

¹ Introdotta dal [d.lvo 149/2022](#).

² Con effetto a decorrere dal 28.2.2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (ex [L. Bilancio 2023](#))

³ Il comma 4 così recita: *Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.*

⁴ Si legge nella [relazione illustrativa della Cassazione](#) che *“È evidente, infatti, che la eccessiva ed inutile lunghezza degli atti non giovi alla chiarezza degli stessi, costringendo i lettori ad un aggravio di impegno nella lettura ed al dispendio di molto tempo, senza che ad esso si accompagni la certezza della comprensione del testo. Certamente, atti prolissi e ripetitivi contrastano con l'esigenza di celerità e ragionevole durata del processo, risultando spesso inutili a garantire il diritto di difesa. Sul punto, tuttavia, la legge delega risulta ambigua. Ed infatti, dopo aver previsto, alla lett. d) del comma 17, che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con la normazione secondaria, delega il governo a prevedere espressamente il divieto di sanzioni sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese. Tale principio di delega, come si vedrà, è stato recepito nella nuova formulazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c., laddove è previsto che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non ne comportano l'invalidità, ma possono essere valutati dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo”*.

Nella [stessa relazione](#), si legge anche che *“Per la prima volta nell'ambito del rito civile si parla di limite dell'atto, concetto che, sebbene non specificamente chiarito dalla normativa primaria, sembrerebbe inteso come lunghezza massima possibile dello stesso, già presente nell'ambito del processo amministrativo. Il legislatore delegato ha rimesso anche la definizione di tale concetto alla normativa secondaria. La previsione di una lunghezza massima dell'atto andrebbe letta in correlazione con il principio della sinteticità dell'atto, che si ricollega a sua volta con l'esigenza di accelerazione del processo, poiché fissare l'estensione massima dovrebbe incentivare la sintesi delle argomentazioni, evitando le ripetizioni e le inutili divagazioni. È evidente, tuttavia, che la sinteticità deve sempre accompagnarsi alla chiarezza, in quanto l'atto sintetico deve essere pur sempre intellegibile, consentendo ai destinatari di comprendere, senza ambiguità, il significato delle argomentazioni ivi contenute”*.

⁵ Così dice la [relazione illustrativa della Cassazione](#).

potrebbero ricavarsi in via interpretativa, facendo applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p.c., che **consente al giudice di trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti nel processo**; nonché dell'art. 4, comma 7, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso del difensore, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli⁶.

Conseguenza possibile n. 4

Per la Cassazione ([24585/2019](#)) il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, specificamente previsto per il processo amministrativo del D.Lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 2, e consacrato anche nel [protocollo d'intesa stipulato tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015](#), esprime certamente un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, e la **sua inosservanza espone il ricorrente in cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione**, la quale non è tuttavia ricollegabile automaticamente all'irragionevole estensione del ricorso, non sanzionata normativamente, ma può trovare giustificazione nella violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, ove il difetto di sintesi renda oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse al provvedimento gravato, in modo tale da pregiudicare l'intelligibilità delle questioni proposte⁷.

N.d.R. per approfondimenti si vedano:

-[FOCUS su Sinteticità degli atti \(e delle udienze\): giurisprudenza, dottrina e prassi](#) con contributi di [LUDOVICI](#), [VITONE](#) e [VOLPE](#);

-Voce [Sinteticità](#).

⁶ Così dice la [relazione illustrativa della Cassazione](#).

⁷ La Cassazione ([10004/2022](#)) si è espressa anche sull'eccesso di documentazione; è stato detto che *Il principio di sinteticità deve informare l'intero processo (anche in ragione del principio costituzionale della ragionevole durata di questo). In particolare, in tema di ricorso in cassazione, la tecnica di redazione dei cosiddetti ricorsi "assemblati" o "farciti" o "sandwich" implica una pluralità di documenti integralmente riprodotti all'interno del ricorso, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti.*

Tale eccesso di documentazione integrata nel ricorso:

- non soddisfa la richiesta alle parti di una concisa rielaborazione delle vicende processuali contenuta nel codice di rito per il giudizio di cassazione;
- viola il principio di sinteticità che deve informare l'intero processo;
- impedisce di cogliere le problematiche della vicenda;
- comporta non già la completezza dell'informazione, ma il sostanziale "mascheramento" dei dati effettivamente rilevanti per le argomentazioni svolte, tanto da risolversi, paradossalmente, in un difetto di autosufficienza del ricorso stesso.

Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)
www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola